



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO
A.T.O. n.4
Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

*** **

ATTO DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE
Seduta del 17/12/2007 n. 12

OGGETTO: REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI DOMESTICI ED INDUSTRIALI IMMESSI IN PUBBLICA FOGNATURA - APPROVAZIONE.

L'anno Duemilasette, il giorno diciassette del mese di Dicembre, alle ore 17,30, presso la sede legale dell'Autorità, a Sant'Elpidio a Mare, in via Prati n.20, in seconda convocazione e in sessione ordinaria, partecipata ai signori delegati a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale i Signori:

Mari Alessandro Colmurano	P	Sbarbati Amos Sant'Angelo in Pontano	P	Bisconti Piero Monte San Pietrangeli	P
Lucarelli Ivo Gualdo	A	Marconi Federico Sarnano	A	Verdecchia Marco Monte Urano	P
Piatti Daniele Loro Piceno	P	Broccolo Roberto Urbisaglia	A	Scorolli Andrea Monte Vidon Corrado	A
Ramadori Silvano Mogliano	A	Bertuzzi Massimo Falerone	A	Vallesi Renato Porto Sant'Elpidio	P
Bordoni Franco Monte San Giusto	P	Luciani Andrea Francavilla D'Ete	A	Belletti Gianni Rapagnano	A
Ghezzi Valeriano Monte San Martino	A	De Angelis Nello Magliano di Tenna	A	Mezzanotte Alessandro Sant'Elpidio a Mare	P
Crisostomi Emanuele Penna San Giovanni	P	Tarulli Giampiero Massa Fermana	A	Apolloni Sauro Torre San Patrizio	A
Mancini Piera Debora Petriolo	P	Mochi Giuseppe Montappone	P	Rossi Masimo Provincia di Ascoli P.	A
Luciani Alessandro Ripe San Ginesio	A	Gentili Massimiliano Montegiorgio	P		
Salvucci Giuseppe San Ginesio	P	Berdini Luigi Montegranaro	P		

Presenti n° 14. Assenti n° 14. Quote di partecipazione rappresentate n° 68,719941.

Sono presenti i componenti del C.d.A. Sforza Cataldo, Salvucci Giuseppe, Luchetti Alberto, Bottoni Gabriele, Romitelli Vitaliano, Liberati Lino, Pisani Francesca, Mari Alessandro.

Svolge le funzioni di Segretario la sig.ra Lorella Diamanti.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Prof. Sforza Cataldo, Presidente dell'Autorità d'Ambito A.T.O. n.4.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto:



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

IL PRESIDENTE

Relaziona quanto segue:

“Con atto dell’Assemblea n. 13 del 17/12/2004, vigendo il D.Lgs. 152/99 e la L.R. 10/99, così come modificata dalla L.R. 23/02, è stato approvato il “Regolamento per la disciplina degli scarichi fognari”.

Il Nuovo “Codice Ambientale” approvato con D.Lgs. 14/04/2006 n. 152 ess.mm.ii., detta una nuova disciplina in materia di scarichi in pubblica fognatura (domestici, assimilabili ai domestici, industriali).

L’art. 124 attribuisce alla Autorità d’Ambito la competenza alla disciplina per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e la deroga dal regime autorizzatorio per gli scarichi di acque reflue domestiche e scarichi assimilabili ai domestici.

Tale disciplina è dettata nell’allegata proposta di Regolamento, redatto a seguito di confronto con il gestore, che va ad integrare il Regolamento di organizzazione del servizio idrico integrato.

Da segnalare come novità le seguenti disposizioni:

Art. 6 – Obbligatorietà dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate.

Art. 8 – Allacciamento alla rete a carico dell’utenza secondo le prescrizioni tecniche del gestore. Per l’allaccio a reti fognanti sprovviste di depurazione finale è obbligatorio installare a monte impianto di pretrattamento e, nel caso di livello altimetrico non allineato, la previsione di adeguato sistema di pompaggio.

Art. 12 – Scarichi vietati.

Art. 15 – Negli scarichi domestici e assimilati: domanda di allaccio e scarico in sede di richiesta del “permesso a costruire”.

Art. 16 – Per gli scarichi di acque reflue industriali: domanda al gestore che può fissare limiti qualitativi o tecnico-idraulici.

Sono previsti controlli ed un apparato sanzionatorio.

Si propone di abrogare il previgente Regolamento e di approvare l’allegato nuovo testo demandando al gestore l’attuazione delle previsioni ivi contenute.”

L’ASSEMBLEA

Udita la relazione del Presidente;

Ritenuto di meritevole di approvazione il Regolamento degli scarichi domestici ed industriali immessi in pubblica fognatura, nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano, dai n. 14 componenti presenti e votanti, rappresentanti n. 68,719941 quote,

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento degli scarichi domestici ed industriali immessi in pubblica fognatura, nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.
- 2) Di dare atto che il previgente regolamento cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento.



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO



AUTORITA' DI AMBITO

A.T.O n° 4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

***REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI DOMESTICI ED INDUSTRIALI
IMMESSI IN PUBBLICA FOGNATURA***



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO
A.T.O. n.4
Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

Indice

Capo I: Disposizioni generali

Art. 1)	Titolarità dello scarico	Pag. 3
Art. 2)	Finalità ed oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 3)	Ambito ed efficacia del Regolamento	Pag. 3

Capo II: Definizioni e classificazioni degli scarichi

Art. 4)	Definizioni	Pag. 5
Art. 5)	Classificazione degli scarichi	Pag. 6

Capo III: Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura

Art. 6)	Obbligatorietà della richiesta di autorizzazione	Pag. 8
Art. 7)	Validità dell'autorizzazione allo scarico	Pag. 8
Art. 8)	Separazione degli scarichi e allacciamento	Pag. 8
Art. 9)	Obbligo di installazione del contatore	Pag. 9
Art. 10)	Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico.	Pag. 10
Art. 11)	Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali. Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne negli stabilimenti	Pag. 10
Art. 12)	Scarichi tassativamente vietati	Pag. 10
Art. 13)	Impianti di pretrattamento - Emergenze impianti di pretrattamento	Pag. 11

Capo IV: Scarichi domestici ed assimilati

Art. 14)	Scarichi esistenti di acque reflue domestiche ed assimilate	Pag.12
Art. 15)	Domanda di allaccio di nuovi scarichi domestici ed assimilati ed autorizzazione allo scarico	Pag.12

Capo V: Scarichi di acque reflue industriali

Art. 16)	Domanda di allaccio di scarichi di acque reflue industriali ed autorizzazione allo scarico	Pag.13
Art. 17)	Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scariche di acque reflue industriali immesse in pubblica fognatura munita di impianto di depurazione. Contratto d'utenza	Pag.14
Art. 18)	Scarichi a carattere temporaneo	Pag.14



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

Art. 19)	Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali immesse in pubblica fognatura, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali.	Pag.14
Art. 20)	Documentazione tecnica da produrre per la domanda di allacciamento e autorizzazione allo scarico	Pag.14
Capo VI: Disposizioni finanziarie, economiche e tariffarie		
Art. 21)	Tariffe per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate.	Pag. 16
Art. 22)	Tariffe per gli scarichi di acque reflue industriali e acque prima pioggia	Pag. 16
Art. 23)	Richiesta di esenzione della tariffa di fognatura e depurazione	Pag. 17
Capo VII: Controlli, sanzioni e disposizioni finali		
Art. 24)	Accertamenti e controlli	Pag. 19
Art. 25)	Sanzioni	Pag. 19
Art. 26)	Sanzioni penali	Pag. 20
Art. 27)	Danno ambientale	Pag. 20
Art. 28)	Validità delle disposizioni	Pag. 20
Allegato A		
	Tabelle scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura	Pag. 21
Allegato B		
	“Definizione e modalità tecniche di allacciamento alla pubblica fognatura”.	Pag. 24



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1

Titolarietà del Servizio

1. Il presente regolamento contempla quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”.
2. Il Tennacola S.p.A., di seguito denominata “Gestore”, in forza della delibera dell’A.T.O. n. 4 n° del [redacted], provvede alla gestione del ciclo integrato dell’acqua nel quale è compreso il servizio di fognatura, depurazione e smaltimento delle acque reflue nonché lo smaltimento dei fanghi residui.

Art. 2

Finalità ed oggetto del Regolamento

1. In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06, dalla legge n. 36/94 e successive modifiche ed integrazioni il presente Regolamento disciplina:
 - La classificazione degli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura;
 - Il procedimento di autorizzazione degli scarichi nelle pubbliche fognature;
 - Il controllo dei complessi produttivi ed abitativi allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua, nonché i controlli sui complessi di cui sopra per gli accertamenti in materia tariffaria;
 - Le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
 - La gestione amministrativa dell’utenza.
2. Il presente Regolamento, nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali emanate in loro applicazione, disciplina altresì gli scarichi delle acque reflue domestiche ed industriali che recapitano in pubblica fognatura, al fine di:
 - Tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
 - Promuovere e favorire i criteri di un uso corretto dell’acqua, al fine di consentire il massimo risparmio nell’utilizzo e nella adozione dei processi di riciclo.
 - Raggiungere gli obiettivi di qualità ambientali previsti nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche mantenendo entro i limiti di accettabilità (Allegato 5 D.Lgs. n. 152/06) la qualità degli scarichi terminali del sistema fognario.
3. L’espletamento delle incombenze, degli atti e delle funzioni derivanti dall’attuazione del presente Regolamento nonché la gestione tecnico - amministrativa dell’utenza, spettano al



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

Gestore (art. 26 legge n. 36/94 ed art. 128 D.Lgs. 152/06) fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico che resta di competenza del Comune.

4. Il presente Regolamento abroga i precedenti Regolamenti, ordinanze sindacali ed ogni altro provvedimento delle Amministrazioni Comunali che cessano, pertanto, di avere efficacia a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 3

Ambito di efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha validità su tutto il territorio dell'A.T.O. n° 4 ed entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla esecutività della delibera di approvazione. Nella stessa data cessano di avere efficacia i Regolamenti locali.
2. Il Gestore fornisce il servizio di fognatura e depurazione nei territori dei Comuni appartenenti all'A.T.O. N. 4 compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti e degli impianti in esercizio e nei limiti della capacità depurative da questi possedute.
3. Il Gestore somministra i servizi di cui al punto precedente principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità degli impianti, per gli usi industriali, in conformità alle autorizzazioni rilasciate.
4. Il Gestore, in qualità di responsabile degli scarichi degli impianti di depurazione, definisce le prescrizioni per l'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura (art. 107 D.Lgs. 152/06).



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO
A.T.O. n.4
Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

Capo II – Definizioni e classificazione degli scarichi proprietà

Art. 4
Definizioni

- a) **Abitante equivalente:** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.
- b) **Acque bianche:** acque meteoriche di dilavamento non usate e non trattate e acque sotterranee di drenaggio qualora abbiano i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamenti.
- c) **Acque meteoriche di dilavamento:** acque di origine meteorica che siano entrate in contatto, dilavandole, con superfici impermeabili connesse con attività antropiche;
- d) **Acque nere:** acque provenienti dai servizi igienico-sanitari, dalle cucine e dalle mense, nonché acque di processo che, per caratteristiche quali-quantitative, sono assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi;
- e) **Acque miste:** quando in un unico collettore vengono convogliate sia le acque bianche che quelle nere;
- f) **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

- g) **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
- h) **Acque di processo:** acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli produttivi;
- i) **Acque di raffreddamento:** acque provenienti da ciclo produttivo aventi le medesime caratteristiche analitiche dell'acqua di approvvigionamento differenziandosi solo per la temperatura;
- j) **Acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
- k) **Allaccio alla pubblica fognatura:** tratto di condotta fognaria ed eventuali manufatti di ispezione di proprietà del privato, compresi tra l'edificio e la fognatura comunale.
- l) **Agglomerato:** area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di o verso un punto di recapito finale;
- m) **Autorità d'Ambito:** la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
- n) **Gestore del Servizio Idrico Integrato:** il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale;
- o) **Acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
- p) **Fanghi:** i fanghi residui trattati e non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
- q) **Impianto di depurazione acque reflue urbane:** il complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici, biologici, chimici.
- r) **Pozzetto di ispezione e prelievo:** manufatto predisposto per il controllo qualitativo - quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla condotta di scarico all'interno ed al limite della proprietà privata.
- s) **Rete fognaria:** sistema di canalizzazioni per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;
- t) **Fognature separate:** la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle acque di prima pioggia.
- u) **Scarico:** qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

- v) **Acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- w) **Scarichi esistenti:** gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati.
- x) **Trattamento appropriato:** il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del presente regolamento.
- y) **Sistema di pretrattamento:** il trattamento delle acque reflue mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità ai limiti dell'Allegato A del presente regolamento ovvero della tabella 3 dell'allegato 5 parte terza del D.lgs 152/06 e s.m.i..
- z) **Trattamento primario:** il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%.
- aa) **Trattamento secondario:** il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06;
- bb) **Stabilimento industriale:** o semplicemente "stabilimento", qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 del capitolo 3 D. Lg.vo n. 152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.
- cc) **Valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.
- dd) **Soggetto autorizzante:** il Soggetto Gestore, il Comune o la Provincia.

Art. 5

Classificazione degli scarichi



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

1. Ai soli fini del presente regolamento gli scarichi si distinguono in:

a) Scarichi di acque reflue domestiche

Le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Sono altresì considerate domestiche le acque reflue provenienti dagli scarichi di attività artigianali, industriali le cui acque di scarico derivino solamente dai servizi igienici.

b) Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche

Il regolamento regionale previsto dall'art. 101 D. Lgs 152/06 stabilirà i criteri di individuazione delle attività i cui scarichi si possono considerare assimilati ai domestici. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione del predetto Regolamento, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle aventi le caratteristiche di cui all'art. 101, comma 7 del Dlgs 152/06.

1. Sono considerate domestiche le acque reflue provenienti da attività artigianali e industriali o commerciali non qualificabili come provenienti da "stabilimento".

2. Sono inoltre assimilate alle domestiche le acque reflue aventi le caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche derivanti dalle seguenti attività (Raggruppate secondo la classificazione delle attività economiche del Ministero delle Finanze):

51.20.0 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi

51.30.0 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco.

51.40.0 Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale

51.60.0 Commercio all'ingrosso di macchinari ed attrezzature

52.00.0 Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa

60.20.0 Trasporti terrestri

63.00.0 Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio

64.00.0 Poste e telecomunicazioni

65.00.0 Intermediazione monetaria e finanziaria

66.00.0 Assicurazioni e fondi di pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie

67.00.0 Attività ausiliaria della intermediazione finanziaria

70.00.0 Attività immobiliare

71.00.0 Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni di uso personale e domestico

72.00.0 Informatica ed attività connesse

73.00.0 Ricerca e sviluppo

74.00.0 Altre attività professionali ed imprenditoriali; (per le attività codice ISTAT 74.3 sono da valutare caso per caso ad insindacabile giudizio del Gestore; per le attività con codice ISTAT 74.81 è vietato lo scarico delle soluzioni di sviluppo e di fissaggio)

80.00.0 Istruzione

91.00.0 Attività di organizzazioni associative

92.00.0 Attività ricreative culturali e sportive

93.00.0 Altre attività di servizi; **esclusi i servizi di lavanderia non a secco e a ciclo chiuso ed autolavaggi.**



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

c) Scarichi di acque reflue industriali

Qualsiasi tipo di acque reflue scaricate “ da stabilimento industriale” e non ricompresi nei precedenti paragrafi.

d) Scarichi di acque di prima pioggia e di acque meteoriche di dilavamento

Sono quegli scarichi di acque di pioggia per i quali può essere richiesto che siano convogliati e opportunamente trattati in impianti di depurazione, in relazione alle attività svolte, per il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose.

Capo III - Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura

Art. 6

Obbligatorietà della richiesta di autorizzazione

1. Tutti gli scarichi immessi direttamente in pubblica fognatura o afferenti direttamente con condotta agli impianti di depurazione devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 D. Lgs. 152/06).
2. Fanno eccezione gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche esistenti, come definiti nella lettera “s” dell’art. 4, i quali si intendono sempre ammessi purché osservino le prescrizioni del presente Regolamento.
3. Gli aspetti tecnici ed idraulici dell’allacciamento, sono definiti con le norme tecniche di cui all’allegato A del presente Regolamento.

Art. 7

Validità dell’autorizzazione allo scarico

1. L’autorizzazione si intende rilasciata per lo scarico come descritto negli elaborati di progetto approvati.
2. Le autorizzazioni rilasciate per gli scarichi delle acque reflue domestiche ed assimilate non hanno scadenza temporale, fermo restando le prescrizioni di cui all’art. 8 del presente Regolamento.
3. Le autorizzazioni degli scarichi industriali salvo quanto previsto dal D.lgs 18/02/05 n.59, hanno validità quattro anni. Entro un anno dalla scadenza deve essere richiesto il rinnovo.
4. L’autorizzazione allo scarico è revocata in caso di accertata non ottemperanza alle prescrizioni della vigente normativa o del presente Regolamento ed in particolare quando si verifichi:
 - mancato adeguamento ai limiti di accettabilità;
 - non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione;



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

- modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi che comportino cambiamenti delle caratteristiche dello scarico sia quantitative che qualitative rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione allo scarico;
 - trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo.
5. In caso di revoca dell'autorizzazione, il titolare che intenda ripristinare lo scarico deve presentare una nuova domanda.
 6. Il Gestore, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'allaccio o allo scarico, per necessità di servizio o per garantire la funzionalità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione terminale potrà sempre emanare prescrizioni tecniche specifiche vincolanti per il titolare dello scarico.

Art. 8

Allacciamento e separazione degli scarichi

1. Il servizio fognatura è attivo nelle zone servite da idonee condutture.
2. Nelle zone servite da reti fognarie separate è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura immettere separatamente le acque bianche da quelle nere, salvo diversa prescrizioni da parte del Gestore.
3. Le acque bianche provenienti da nuovi edifici e da quelli soggetti a ristrutturazione e/o ampliamenti non possono di norma essere convogliate nelle reti fognarie nere. Le suddette acque vanno recapitate in corpo idrico superficiale o in reti fognarie bianche. E' facoltà del Gestore tuttavia nei centri abitati esistenti consentire lo scarico di acque bianche nel collettore misto con eventuali limiti di portata.
E' comunque fatto obbligo al titolare degli scarichi di separare le stesse all'interno del proprio insediamento.
4. I reflui in uscita dai fabbricati, privati e pubblici a qualunque uso adibiti, devono essere immessi nella pubblica fognatura attraverso un allacciamento composto di norma da un pozzetto di ispezione e campionamento ubicato di norma sull'area pubblica a confine con la proprietà privata e da una tubazione di collegamento, conformi alle specifiche tecniche prescritte dal Gestore. Ogni fabbricato è allacciato alla rete fognaria con un solo pozzetto di ispezione, fatte salve cause di forza maggiore che saranno autorizzate dal gestore caso per caso.
5. l'allaccio, inteso come tratto fognario compreso tra l'edificio e la fognatura comunale ubicata normalmente sul suolo pubblico, resta di proprietà del privato, indipendentemente da quando e da chi è stato realizzato.
La posa in opera delle condotte di allaccio e la costruzione di manufatti previsti secondo i dettami del Gestore, sono a cura e spese del titolare dello scarico, che ne è inoltre responsabile per la manutenzione ordinaria e straordinaria fino all'innesto con la pubblica fognatura. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento ha la facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla corrispondenza di quanto prescritto nel nulla osta, segnalando l'eventuale necessità di adeguamento. Il richiedente è comunque obbligato, prima



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

dell'attivazione dello scarico a presentare documentazione fotografica dell'innesto alla pubblica fognatura.

6. Sussiste l'obbligo, per i nuovi allacci di acque reflue domestiche ed assimilabili recapitanti in fognatura comunale sprovvista di depurazione finale, dell'installazione a monte dell'immissione in fognatura di pretrattamenti e/o trattamenti atti a garantire che lo scarico rispetti i parametri prescritti nell'allegato A del presente regolamento e dalla tabella 3 dell'allegato 5 parte terza del D.lgs.152/06 colonna “ scarichi in acque superficiali”;
7. qualora per ragioni altimetriche non fosse possibile allacciare alla rete pubblica gli scarichi per deflusso a gravità, gli stessi dovranno essere convogliati mediante idonei impianti di sollevamento.
Tali impianti devono prevedere un'idonea vasca di accumulo, una condotta di mandata disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno degli insediamenti, un sistema di avviamento e arresto automatico ed un sistema di allarme per il mancato funzionamento.
Restano a carico del titolare dello scarico la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e dei relativi manufatti.
8. La manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, eventuali riparazioni delle condotte di fognatura e dei manufatti di allacciamento alla rete pubblica sono di competenza ed a carico del titolare degli scarichi. Gli utenti sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche e private che dovessero derivare dalla carente manutenzione o mancata riparazione dell'allacciamento.
9. E' assolutamente vietato utilizzare le caditoie o le griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.
10. Nei casi in cui vengano disattivati allacciamenti esistenti, anche in conseguenza alla demolizione di edifici, il titolare dello scarico ha l'obbligo di sigillare le inerti canalizzazioni private, dandone comunicazione al Gestore.

Art. 9

Obbligo di installazione del contatore

1. Tutti i titolari di scarichi che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto devono specificarlo nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Chi si approvvigiona da fonti diverse dal pubblico acquedotto, salvo che ciò non avvenga per usi esclusivamente agricoli, è tenuto all'installazione di un contatore, approvato dal Gestore, per la misura della portata delle acque prelevate. Il contatore deve essere collocato, a cura e spese degli utenti, in posizione indicata dal Gestore stesso. Qualora la posa del contatore fosse impossibile per motivi tecnici, per gli insediamenti non industriali i consumi di acqua saranno calcolati presuntivamente con riferimento alle attività in essere e alle persone presenti.
3. La manutenzione del contatore deve essere effettuata a cura e spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente al Gestore eventuali guasti. L'utente non è autorizzato in nessun caso a rimuovere il sigillo di controllo.



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

4. Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta entro 30 giorni.

Art. 10

Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico

1. I titolari di scarichi i quali operino, ampliamenti, ristrutturazioni, modifiche e/o variazioni del ciclo produttivo che comportino cambiamenti nelle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione.
2. Nel caso che un insediamento venga ceduto in proprietà, in usufrutto o in affitto, sia il proprietario che cessa che il soggetto che subentra dovranno darne comunicazione scritta all'autorità competente per la voltura dell'autorizzazione allo scarico e dell'utenza.
3. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare le variazioni descritte ai punti 1 e 2 entro 30 giorni dall'accadimento.

Art. 11

Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali. Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne negli stabilimenti

1. I limiti di accettabilità dello scarico, stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione ai sensi di quanto disposto dall'art. 101 comma 4 e 5 del D. Lgs. 152/06.
2. E' del pari vietato diluire, al fine di cui al comma precedente, con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.
3. Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività o sono destinate allo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione, il Gestore può prescrivere che le acque meteoriche di dilavamento di dette aree vengano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane previo trattamento delle stesse.
4. Le predette acque di dilavamento sono da intendersi acque reflue industriali; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta, della permeabilità dell'area e dell'indice di piovosità media dell'ultimo quadriennio.

Art. 12

Scarichi tassativamente vietati

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti nel presente Regolamento, è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione o per i manufatti fognari.



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

2. In particolare è vietato lo scarico di:
 - a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
 - b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da olii da taglio ed olii esausti che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc...;
 - d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperature comprese fra i 10 e i 38 °C, possono precipitare o divenire gelatinose;
 - g) ogni sostanza classificabile come rifiuto (rifiuti solidi urbani, carcasse di animali, sangue intero, fanghi di risulta dal trattamento di depurazione o provenienti dalle vasche settiche e simili, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, conglomerati sia cementizi che bituminosi e resinosi, e sostanze assimilabili ecc.) anche se sminuzzati a mezzo di trituratori domestici od industriali;
 - h) olii alimentari di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie e attività similari;
 - i) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente.
3. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, fermo restando le sanzioni penali ed amministrative di cui al successivo Capo VII.
4. Per gli scarichi in fognatura di sostanze pericolose si applicano gli articoli 108 e 131 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ai titolari dei relativi stabilimenti il Gestore può richiedere la costituzione di garanzie fidejussorie a tutela degli impianti e dei terzi.

Art. 13

Impianti di pretrattamento - Emergenze impianti di pretrattamento

1. Il soggetto autorizzante, può prescrivere l'adozione di specifici impianti di pretrattamento e/o depurazione prima dell'immissione nella rete fognaria, qualora determinati scarichi possano causare pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo o per il corretto funzionamento degli impianti di fognatura e depurazione.
2. Tali impianti dovranno essere mantenuti attivi ed efficienti a cura e spese dei titolari degli scarichi.



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

3. In caso di rottura e/o disservizi accidentali degli impianti di pretrattamento, o parti di essi, ferma restando la necessità di bloccare immediatamente ogni scarico non conforme, il titolare dello scarico deve informare immediatamente, attraverso comunicazione scritta, il Gestore dell'impianto di depurazione affinché non venga compromessa la funzionalità dello stesso.
4. In relazione alla peculiarità delle situazioni conseguenti al fermo degli impianti, verranno dettate specifiche prescrizioni. Queste potranno comportare anche la fermata dei cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi, qualora negli scarichi siano presenti sostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'impianto di depurazione, senza oneri per il Gestore.

Capo IV - Scarichi domestici ed assimilati

Art. 14

Scarichi esistenti di acque reflue domestiche ed assimilate

1. In sede di realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, il gestore avvisa i futuri utenti sull'obbligo di allacciamento che dovrà essere effettuato secondo le procedure di cui all'allegato A.
2. In caso di lavori di ristrutturazione della fognatura, i proprietari delle abitazioni già allacciate sono tenuti ad adeguare il proprio allacciamento in funzione del nuovo assetto della rete pubblica.
3. Qualora fosse accertata la presenza nel territorio servito da fognature pubbliche, di insediamenti con scarichi di acque reflue non recapitanti nelle medesime, il Gestore segnalerà lo scarico al Comune, il quale, previa diffida scritta al titolare dello scarico, ordinerà l'esecuzione dell'allacciamento assegnando un termine massimo di adempimento.
4. I titolari di scarichi sono obbligati a dotare gli stessi dei più opportuni dispositivi per evitare danni causati da eventuali rigurgiti di fognatura all'interno del proprio insediamento. In mancanza di tali dispositivi nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Gestore della rete ed eventuali danni faranno capo al titolare dello scarico.

Art. 15

Domanda di allaccio di nuovi scarichi domestici ed assimilati ed autorizzazione allo scarico

1. In sede di richiesta del "permesso di costruire" o di presentazione di denuncia di attività edilizia, dovrà essere presentato al Comune il progetto esecutivo dell'impianto interno di fognatura e delle opere di allacciamento alla fognatura con allegata la documentazione prevista dal presente Regolamento. Il progetto dovrà essere conforme alle norme tecniche di cui all'allegato B.



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

2. La richiesta di autorizzazione allo scarico è inserita nella richiesta del “permesso di costruire” il cui rilascio ha validità di autorizzazione allo scarico limitatamente agli scarichi domestici ed assimilati.
3. La domanda di allaccio va invece inoltrata direttamente al Gestore. L'autorizzazione all'allaccio è subordinata al versamento da parte dell'utente di un corrispettivo determinato dal Gestore a compenso delle spese tecniche e generali di istruzione della pratica.
4. Lo scarico, autorizzato come previsto al comma 2, può essere attivato solo successivamente al rilascio del certificato di abitabilità-agibilità o documentazione equipollente.
5. Nelle zone servite da reti fognarie non possono essere attivati nuovi scarichi con recapito diverso dalla pubblica fognatura. Le norme che disciplinano gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla pubblica fognatura sono stabilite nel D.lgs 152/06 e nella normativa regionale vigente.

Capo V – Scarichi di acque reflue industriali

Art. 16

Domanda di allaccio di scarichi di acque reflue industriali ed autorizzazione allo scarico.

1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali che intendono scaricare in pubblica fognatura, fatte salve tutte le autorizzazioni edilizie ed urbanistiche che restano di competenza comunale, devono rivolgere la domanda di autorizzazione all'allaccio e allo scarico al Gestore allegando il progetto esecutivo dell'impianto interno di fognatura e delle opere di allacciamento alla fognatura pubblica e tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento. Il progetto dovrà essere conforme alle norme tecniche di cui all'allegato B.
2. Sono altresì tenuti a rivolgere domanda di autorizzazione al Gestore anche coloro che immettono acqua di falda in pubblica fognatura.
3. Il Gestore provvede a rilasciare l'autorizzazione allo scarico, se ne ricorrono le condizioni, entro sessanta giorni dalla richiesta sempre ch  sia stata perfezionata la documentazione tecnica ed i lavori di competenza dell'utente siano stati regolarmente eseguiti. Se del caso il Gestore, in fase istruttoria, pu  acquisire il parere tecnico dell'ARPAM, al fine di assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. 152/06.



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

Ai sensi art.101 del D.lgs 152/06 l'incompletezza della documentazione, le integrazioni e i pareri che il Gestore riterrà di richiedere per l'istruttoria dell'autorizzazione, formulate per iscritto, interrompono il termine indicato al comma precedente; tale nuovo termine decorrerà dalla presentazione della documentazione integrativa richiesta o dall'acquisizione di eventuali pareri ARPAM.

4. Il Gestore determina la somma che il richiedente è tenuto a versare per gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi per l'istruttoria della domanda di autorizzazione allo scarico.
5. Nell'atto autorizzatorio saranno contenuti i seguenti elementi:
 - a) le portate ed i volumi massimi autorizzati;
 - b) eventuali prescrizioni sulle modalità di rilascio, sugli stoccaggi, sui pretrattamenti, sugli apparecchi di misura e/o registrazione, sulla modulazione delle portate giornaliere e settimanali;
 - c) le tariffe da applicare;
 - d) durata, rinnovo, recesso, revoca dell'autorizzazione e sanzioni;
 - e) i principali riferimenti organizzativi sulla gestione del servizio ed il controllo degli scarichi.
6. Il Gestore si riserva la possibilità di imporre limiti più restrittivi di quelli previsti nella Tabella 3 "scarichi in fognatura" dell'allegato 5 del D.Lgs.152/06 e/o particolari prescrizioni per quegli scarichi che per tipologia e dimensioni potessero costituire pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo o per il corretto funzionamento degli impianti di depurazione.
7. Le acque che non hanno subito alterazioni in conseguenza del loro utilizzo nei cicli produttivi devono essere, in via prioritaria, riciclate; qualora tale soluzione non sia praticabile per cause tecniche, devono essere recapitate in acque superficiali, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale, ovvero scaricate in fognatura bianca o mista previa autorizzazione rilasciata dal Gestore.
8. Qualora sia necessario realizzare un impianto di depurazione e/o pretrattamento a monte dell'immissione in pubblica fognatura, l'autorizzazione allo scarico costituisce l'autorizzazione all'esercizio del predetto impianto di depurazione e/o pretrattamento. L'autorizzazione stessa è rilasciata dal Gestore solo dopo verifica della regolare esecuzione e funzionalità tecnica delle opere.

Art. 17

Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali immessi in pubblica fognatura munita di impianto di depurazione - Contratto di utenza

1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali possono essere autorizzati allo scarico in fognatura, con limiti qualitativi più permissivi di quelli indicati nell'articolo precedente, purché compatibili con l'impianto di depurazione al quale verranno conferiti. In tal caso gli stessi titolari dovranno stipulare apposito contratto di utenza con il Gestore, nel quale saranno



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

stabilite modalità di conferimento e tariffe, commisurate agli oneri di trattamento delle acque conferite.

2. E' fatto divieto scaricare in fognatura fanghi derivanti sia da trattamenti primari che secondari. Lo smaltimento dei predetti fanghi potrà avvenire, dietro autorizzazione del Gestore, mediante lo scarico indiretto presso l'impianto di depurazione. Il conferimento dovrà avvenire per il tramite di ditte autorizzate ai sensi delle normative vigenti in materia di rifiuti ed alle condizioni espresse nel contratto d'utenza.

Art. 18

Scarichi a carattere temporaneo

1. Tutti gli scarichi temporanei in pubblica fognatura devono essere preventivamente autorizzati.
2. E' di norma vietato lo scarico in pubblica fognatura, mista o nera, delle acque prelevate dai piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda, nonché delle acque sotterranee prelevate per l'abbassamento provvisorio delle falde. Il Gestore, valutata la quantità e la qualità delle acque, accertata la compatibilità con l'impianto di depurazione, si riserva di concedere l'autorizzazione per lo scarico delle stesse in fognatura mista; in tal caso gli scarichi saranno ammessi purchè dotati di misuratore di portata e saranno soggetti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione. Il Gestore in fase di autorizzazione si riserva altresì di imporre la laminazione delle portate onde salvaguardare il funzionamento del sistema di raccolta e depurazione dei reflui.

Art. 19

Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali immesse in pubblica fognatura, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali

1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nelle pubbliche fognature sprovviste di impianto di depurazione terminale, sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto della tabella 3 "scarico in acque superficiali" dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06.
Detti parametri, devono essere rispettati installando ove non esistenti, idonei pretrattamenti e/o trattamenti prescritti dal Gestore.
2. Il Gestore, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Tutela della Regione Marche riguardo agli obiettivi qualitativi dei corpi idrici recettori, si riserva il potere di imporre limiti più restrittivi di quelli previsti dalla predetta tabella 3 e/o particolari prescrizioni per quegli scarichi che per tipologia e dimensioni potessero costituire pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o del suolo.



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

Art. 20

Documentazione tecnica da produrre per la domanda di allacciamento e autorizzazione allo scarico

1. La domanda di allaccio ed autorizzazione allo scarico dovrà essere formulata secondo le indicazioni del Gestore e con la modulistica da questi predisposta.
2. Alla domanda dovrà essere allegato il progetto esecutivo della rete fognaria e degli eventuali impianti di pretrattamento e/o di depurazione, sottoscritto da tecnico abilitato, contenente almeno i seguenti elaborati in quattro copie:
 - Relazione Tecnica con indicati il giorno e l'ora di massimo afflusso, i quantitativi medi annui e di punta che defluiscono dall'insediamento e qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione, nonché le caratteristiche qualitative delle acque reflue industriali di scarico;
 - Planimetria generale della zona, in scala opportuna estesa ad un raggio di almeno 250 m dal punto di immissione nel collettore, con indicazione della rete fognaria esistente e dei nuovi tratti previsti in progetto;
 - Planimetria in scala opportuna riportante l'esatta posizione dell'allaccio, nonché i tracciati delle tubazioni, con l'indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione nella pubblica fognatura, la profondità di posa, ecc;
 - Planimetria in scala opportuna, con l'indicazione delle reti interne di fognatura (acque nere, acque bianche, acque di processo) e degli eventuali impianti di depurazione e/o pretrattamento;
 - Particolare del pozzetto di ispezione e collegamento alla pubblica fognatura.
3. L'autorizzazione all'allaccio e allo scarico è subordinata al versamento da parte dell'utente di un corrispettivo determinato dal Gestore a compenso delle spese tecniche e generali di istruzione della pratica.
4. Il titolare dello scarico deve adottare a sua cura e spese e a monte del pozzetto di ispezione e campionamento tutti i più opportuni dispositivi di sicurezza per evitare i danni causati da eventuali rigurgiti della fognatura. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Gestore per i danni eventualmente subiti dal titolare in conseguenza della mancata installazione dei suddetti dispositivi.
5. Il Gestore per esigenze di servizio e di manutenzione delle reti fognarie potrà sospendere lo scarico, temporaneamente e previa comunicazione, per il tempo di esecuzione dell'intervento senza che da parte dell'utente possa essere preteso alcun risarcimento.
6. I rapporti fra il Gestore e l'utente, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, verranno meglio disciplinati, caso per caso, nell'apposita autorizzazione allo scarico.



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO
A.T.O. n.4
Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

Capo VI – Disposizioni finanziarie, economiche e tariffarie

Art 21

Tariffe per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate

1. La tariffa per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate è formata da due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione, ed è rapportata al consumo d'acqua. La determinazione delle tariffe è effettuata differenziando le acque reflue domestiche da quelle assimilate alle domestiche. Non è prevista alcuna quota fissa per l'utenza.
2. La parte relativa al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti del servizio di fognatura anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
3. Per le acque approvvigionabili da fonti diverse dal pubblico acquedotto i volumi d'acqua oggetto dell'applicazione della tariffa del servizio fognatura o del servizio depurazione, verranno conteggiati nelle misure del 100% dei volumi misurati ad eccezione dei volumi da destinare ad uso irriguo.
4. Il corrispettivo dovuto per i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue domestiche e assimilate è stabilito dalla seguente formula:
 - $T_1 = K_1 \times (f_1 + d_1) \times V$
 - T_1 = corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione;
 - K_1 = coefficiente adimensionale variabile in relazione alle tipologie di scarico (acque reflue domestiche ed assimilate)
 - $K_1 = 1$ per acque reflue domestiche
 - $K_1 > 1$ per acque reflue assimilate alle domestiche
 - f_1 = coefficiente di costo per il servizio di fognatura (€/mc) relativa alle acque reflue domestiche



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

- d_1 = coefficiente di costo per il servizio di depurazione (€/mc) relativa alle acque reflue domestiche
 - V = volume acqua reflua (mc/anno) da acquedotto o da fonti diverse.
5. L'Autorità d'Ambito, stabilisce l'entità numerica del coefficiente K_1 perseguendo una politica tariffaria tale da dar luogo a rientri complessivi commisurati ai costi operativi dei servizi fognatura e depurazione e all'ammortamento dei beni e relativi oneri finanziari.

Art. 22

Tariffe per gli scarichi di acque reflue industriali e acque di prima pioggia

1. Il Gestore provvede, sulla base degli elementi indicati nella richiesta di autorizzazione o acquisiti in fase di accertamento e controllo, al calcolo del corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura e depurazione secondo le modalità riportate nel presente articolo.
2. La riscossione del corrispettivo avviene contestualmente con la riscossione di quello per la fornitura dell'acqua potabile.
3. I corrispettivi dovuti dai titolari di scarico di acque reflue industriali saranno calcolati secondo quanto previsto nell'art. 3 della legge 549/95, nel quale è stabilito che il calcolo è rapportato alla qualità e alla quantità delle acque reflue scaricate in fognatura.
4. Il volume di acqua scaricata sarà desunto calcolando il 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto o approvvigionata da fonti diverse da pubblico acquedotto.
5. Il Gestore, in caso di mancata denuncia del quantitativo scaricato, provvederà ad applicare criteri indiretti per la determinazione del corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura e depurazione.
6. Il corrispettivo dovuto per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue industriali è stabilito dalla seguente formula:
 - $T_2 = F_2 + [f_2 + dv + K_2 (O_i / O_f \times db + S_i/S_f \times df) + da] \times V$
 - T_2 = corrispettivo per i servizi fognatura e depurazione
 - F_2 = termine fisso per l'utenza commisurata ai costi di gestione e manutenzione dell'allaccio e di relative apparecchiature.
 - f_2 = costo annuale del servizio di fognatura relativo alle acque reflue industriali
 - dv = costo medio annuale dei trattamenti preliminari, primari (sollevamenti iniziali, pretrattamenti, equalizzazione, sedimentazione primaria ecc.) e degli eventuali sollevamenti finali.
 - K_2 = coefficiente variabile in relazione alla qualità dello scarico.
 - O_i = COD effluente industriale mg/l (dopo 1 ora di sedimentazione)
 - O_f = COD liquame grezzo totale affluente impianto di sedimentazione primaria mg/l
 - db = costo medio annuale del trattamento secondario.
 - S_i = concentrazione di solidi sospesi totali dell'effluente industriale.
 - S_f = concentrazione di solidi sospesi totali del liquame grezzo affluente all'impianto .
 - df = costo medio annuale trattamento e smaltimento fanghi primari.
 - da = costo riguardante gli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse da materiali in sospensione e da materiali riducenti



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

- **V** = volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura.

7. Qualora sia richiesta o disposta l'adduzione allo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia, provenienti da aree esterne agli stabilimenti industriali, il corrispettivo viene determinato mediante l'applicazione della formula:

- $T_3 = \varphi \times S \times h \times (f_3 + d_3)$

Dove:

- **T₃** = corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione

- **φ** = è il coefficiente di deflusso dell'area dello stabilimento, valutato assumendo valori da 0,8 a 0,9 per superfici impermeabilizzate, e da 0,10 a 0,20 per superfici permeabili.

- **S** = è la superficie territoriale (microbacino) dell'area di influenza dello scarico.

- **h** = è l'altezza di pioggia ragguagliata, espressa in m. Per quanto detto si assume $h = 0,010 \times n$ dove **n** è il numero di giorni piovosi nel periodo, con precipitazioni nelle 24 ore superiori a 10 mm.

- **f₃** = è il coefficiente di costo per il servizio fognatura (€/mc).

- **d₃** = è il coefficiente di costo per il servizio depurazione (€/mc).

- Il predetto conteggio si applica esclusivamente a una superficie territoriale **S** di dimensioni superiori a 1.000 metri quadrati.

- L'adduzione deve obbligatoriamente avvenire tramite un manufatto idraulico (vasca di prima pioggia, scolmatore tarato ecc. ecc.) tale che solo le acque della parte iniziale dell'evento meteorico (al massimo i primi 10 mm) confluiscono nello scarico. La rete aziendale di raccolta delle acque piovane deve essere rigorosamente separata da quella di convogliamento delle acque di processo.

8. Per quanto riguarda l'accertamento, le sanzioni ed il contenzioso, valgono le norme di legge vigenti in materia e quanto previsto dal presente regolamento.

9. L'Autorità d'Ambito, stabilisce l'entità numerica dei coefficienti fissi e variabili sopra riportati, perseguendo una politica tariffaria tale da dar luogo a rientri complessivi commisurati ai costi operativi dei servizi fognatura e depurazione e all'ammortamento dei beni e relativi oneri finanziari.

Art. 23

Richiesta di esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura e depurazione

La richiesta, in carta libera, di esenzione dal pagamento della tariffa di fognatura e depurazione deve essere indirizzata al gestore.

Alla richiesta di esenzione deve essere allegata, da parte dell'utente, copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune o dalla Provincia per il recapito diverso dalla pubblica fognatura, dalla quale si comprovi la conformità dello scarico con quanto stabilito nel D.lgs 152/06, ovvero copia dell'attestazione circa l'avvenuto smaltimento dei reflui presso impianti di depurazione autorizzati.



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

Acquisita la documentazione richiesta il Gestore provvederà agli accertamenti del caso per verificare l'inesistenza dell'allaccio alla rete fognaria e in caso affermativo disapplicherà l'addebito del servizio fognatura e depurazione. In mancanza dell'autorizzazione allo scarico il Gestore provvederà alla segnalazione del caso agli organi competenti.



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

Capo VII - Controlli, sanzioni e disposizioni finali

Art. 24

Accertamenti e controlli

1. Il controllo degli scarichi delle acque reflue industriali allacciati alla fognatura pubblica, per quanto attiene al rispetto dei limiti di accettabilità ed alla funzionalità degli impianti di depurazione e/o pretrattamento, è di competenza dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche e del Gestore dell'impianto di depurazione interessato dagli scarichi di che trattasi.
2. Al personale dell'ARPAM e del Gestore è sempre consentito l'accesso all'interno degli insediamenti produttivi allacciati alla fognatura pubblica, al fine di svolgervi le verifiche sulle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
3. I tecnici addetti ai controlli assumono la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del codice penale; sono pertanto abilitati a compiere sopralluoghi od ispezioni all'interno dell'insediamento produttivo o abitativo, alla presenza del titolare dello scarico o di suo delegato, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di depurazione e/o pretrattamento e l'osservanza delle norme vigenti in materia;
4. I controlli riguardano la rilevazione del consumo d'acqua prelevata dall'acquedotto e da fonti diverse dal pubblico acquedotto, nonché eventuali prelievi allo scarico secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. Tale prelievo dovrà risultare significativo e suddiviso in tre aliquote sigillate, una consegnata all'utente, una lasciata a disposizione per eventuali controversie e l'altra avviata al laboratorio. Gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dello scarico mediante lettera raccomandata.
6. Il personale preposto ai controlli ha l'obbligo, in caso di inosservanza del presente Regolamento, di redigere un rapporto e di comunicarlo all'autorità competente che provvederà ad applicare le sanzioni amministrative.
7. In relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico, il Gestore può prescrivere agli insediamenti produttivi l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi, nonché le modalità di gestione e di conservazione dei relativi risultati. I dati così raccolti devono rimanere a disposizione per un periodo non inferiore ai tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
Gli strumenti di controllo potranno riguardare la verifica dello scarico sia qualitativo che quantitativo. Le spese di installazione e di gestione di detti strumenti saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

8. L'autorizzazione allo scarico nella fognatura pubblica dovrà essere revocata in caso di mancato adeguamento o violazione dei limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento.

Art. 25
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., a chiunque:
 - nell'effettuazione di uno scarico ordinario nella rete fognaria supera i valori limite fissati nell'atto autorizzatorio;
 - apre o comunque effettua scarichi nella pubblica fognatura di acque reflue senza la necessaria autorizzazione all'allacciamento;
 - effettua o mantiene uno scarico di acque reflue nella pubblica fognatura senza osservare le norme tecniche prescritte dal presente Regolamento;
 - non provvede alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dall'art. 13 del presente Regolamento;
2. Per quanto non espressamente previsto dal D. Lgs n. 152/06 e dalla normativa in materia si fa riferimento al Regolamento di Polizia Urbana del Comune in cui ha avuto luogo l'illecito amministrativo.

Art. 26
Sanzioni penali

1. Nell'eventualità che il Gestore accerti, nel corso dell'ordinaria attività di gestione o di controllo, violazioni delle disposizioni di cui all'art. 137 del D. Lgs n. 152/06, provvede ad informare senza indugio l'Autorità Giudiziaria.

Art. 27
Danno ambientale

1. Ai sensi del D.lgs 152/06, art.300 e seguenti (danno ambientale, bonifica e ripristino dei siti inquinati), il Gestore potrà addebitare al titolare dello scarico industriale che non avesse rispettato i limiti di scarico consentiti dal presente Regolamento, le spese da questi sostenute per ripristinare la funzionalità dell'impianto e minimizzare il danno ambientale.
Le suddette spese saranno quantificate forfettariamente con i seguenti importi:
 - Per il primo parametro di sostanze non pericolose accertato nello scarico con concentrazione superiore al valore massimo indicato nel Regolamento € 600,00;
 - Per ogni ulteriore parametro di sostanze non pericolose accertato € 300,00;
 - Se il parametro accertato rientra fra l'elenco delle sostanze pericolose di cui alla tab. 5 dell'allegato 5 del D.lgs 152/06 € 1.000,00;



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

2. In conseguenza di gravi danni causati agli impianti di depurazione da scarichi anomali in fognatura, il Gestore si riserva di addebitare al titolare dello scarico responsabile tutte le spese sostenute per il ripristino della funzionalità degli impianti di trattamento nonché il costo delle eventuali sanzioni subite in conseguenza di accertamenti degli enti di controllo.

Art. 28

Validità delle disposizioni

Eventuali normative nazionali e regionali che venissero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sono da ritenersi immediatamente recepite. Solo nel prosieguo il presente regolamento verrà formalmente adeguato alle nuove normative con le Delibere necessarie e conseguenti.

Le definizioni e modalità tecniche di allacciamento alla pubblica fognatura hanno natura esemplificativa e potranno essere modificati e/o sostituiti con atto interno del Gestore.

Per quanto non sia espressamente previsto nel presente Regolamento si osservano le disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

Allegato A

Scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura

Tabella dei valori limite per gli scarichi in fognatura (D.Lgs. 152/06, all.5 tab. 3 parte terza).

N.	SOSTANZE	Unità di misura	SCARICHI IN FOGNATURA SPROVVISTA DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE FINALE	SCARICHI IN FOGNATURA PROVISTA DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE TERMINALE
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	° C	35	35
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:20	Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie	Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		Assenti	Assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 80	≤ 200
7	BOD ₅	mg/l	≤ 40	≤ 250
8	COD	mg/l	≤ 160	≤ 500
9	Alluminio come Al	mg/l	≤ 1	≤ 2
10	Arsenico come As	mg/l	≤ 0,5	≤ 0,5
11	Bario come Ba	mg/l	≤ 20	-
12	Boro come B	mg/l	≤ 2	≤ 4
13	Cadmio come Cd	mg/l	≤ 0,02	≤ 0,02
14	Cromo totale come Cr	mg/l	≤ 2	≤ 4
15	Cromo VI come Cr	mg/l	≤ 0,2	≤ 0,2
16	Ferro come Fe	mg/l	≤ 2	≤ 4
17	Manganese come Mn	mg/l	≤ 2	≤ 4
18	Mercurio come Hg	mg/l	≤ 0,005	≤ 0,005
19	Nichel come Ni	mg/l	≤ 2	≤ 4
20	Piombo come Pb	mg/l	≤ 0,2	≤ 0,3
21	Rame come Cu	mg/l	≤ 0,1	≤ 0,4
22	Selenio come Se	mg/l	≤ 0,03	≤ 0,03
23	Stagno	mg/l	≤ 10	
24	Zinco come Zn	mg/l	≤ 0,5	≤ 1
25	Cianuri totali come CN	mg/l	≤ 0,5	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero come Cl ₂	mg/l	≤ 0,2	≤ 0,3
27	Solfuri come H ₂ S	mg/l	≤ 1	≤ 2
28	Solfiti come SO ₃ ⁼	mg/l	≤ 1	≤ 2



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

29	Solfati come $\text{SO}_4^{=}$	mg/l	≤ 1000	≤ 1.000
30	Cloruri come Cl^-	mg/l	≤ 1200	≤ 1.200
31	Fluoruri come F^-	mg/l	≤ 6	≤ 12
32	Fosforo tot. come P	mg/l	≤ 10	≤ 10
33	Azoto ammoniacale	mg/l	≤ 15	≤ 30
34	Azoto nitroso	mg/l	$\leq 0,6$	$\leq 0,6$
35	Azoto nitrico	mg/l	≤ 20	≤ 30
36	Grassi ed oli animali/vegetali	mg/l	≤ 20	≤ 40
37	Idrocarburi totali	mg/l	≤ 5	≤ 10
38	Fenoli	mg/l	$\leq 0,5$	≤ 1
39	Aldeidi	mg/l	≤ 1	≤ 2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	$\leq 0,2$	$\leq 0,4$
41	Solventi organici azotati	mg/l	$\leq 0,1$	$\leq 0,2$
42	Tensioattivi totali	mg/l	≤ 2	≤ 4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	$\leq 0,1$	$\leq 0,1$
44	Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati)	mg/l	$\leq 0,05$	$\leq 0,05$
49	Solventi clorurati	mg/l	≤ 1	≤ 2
51	Saggio di tossicità		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale.	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

Tabella 5 allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06 sostanze pericolose per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in tab.3 allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06.

01	Arsenico
02	Cadmio
03	Cromo totale
04	Cromo esalente
05	Mercurio
06	Nichel
07	Piombo
08	Rame
09	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli
12	Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
13	Solventi organici aromatici
14	Solventi organici azotati
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforiti
17	Composti organici dello stagno



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

18	Sostanze classificate contemporaneamente “cancerogene” (R45) e “pericolose per l’ambiente acquatico” (R50 e 51/53) ai sensi del D.lgs 3 febbraio 1997 n. 52 e s.m.i..
----	---

Allegato 8 parte terza del D.lgs 152/06 elenco indicativo dei principali inquinanti.

01	Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell’ambiente acquatico
02	Composti organofosforici
03	Composti organostannici
04	Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell’ambiente acquatico o attraverso di esso.
05	Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili
06	Canuri
07	Metalli e relativi composti
08	Arsenico e relativi composti
09	Biocidi e prodotti fitosanitari
10	Materia in sospensione
11	Sostanze che contribuiscono all’eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)
12	Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell’ossigeno e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD, ecc..

ALLEGATO B

Definizione e modalità tecniche di allacciamento alla pubblica fognatura




SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese






SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4

Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese







SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO

A.T.O. n.4


Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese





SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO
A.T.O. n.4
Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese





SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

AUTORITA' di AMBITO
A.T.O. n.4
Marche Centro Sud – Alto Piceno/Maceratese

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SFORZA Cataldo

IL SEGRETARIO
DIAMANTI Lorella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa
Autorità per 15 gg. consecutivi a partire dal _____;

Sant'Elpidio a Mare, li _____

IL SEGRETARIO
DIAMANTI Lorella

ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, TUEL n. 267/2000)

ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del TUEL n. 267/2000.

Sant'Elpidio a Mare, li _____

IL SEGRETARIO
DIAMANTI Lorella
